



COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 62 Del 06/10/2014	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO DI LANUSEI
--------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- La L.R. n. 20 del 05/12/2005-art. 36 “Interventi di politica locale per l’occupazione” pone in capo alla Commissione Regionale per i servizi e le Politiche del Lavoro il compito di individuare criteri e modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei Cantieri Comunali per l’Occupazione, a suo tempo istituiti dall’art. 94 della L.R. n. 11/1988; e ss. mm. ii.;
- Le modalità di assunzione nei cantieri comunali sono state definite con deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004 e 24/26 del 27/05/2004, nelle quali sono stati specificati i parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità di attuazione;
- La Giunta Regionale con la deliberazione n. 28/20 del 27/06/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 36 della L.R. 20/2005 e in particolare della costituzione della Commissione Regionale per i Servizi e Politiche del Lavoro, vista la particolare natura e caratteristiche degli interventi, ha stabilito che si continui ad operare secondo la disciplina contenuta nelle sopraccitate deliberazioni n. 15/12 del 30/03/2004 e 24/26 del 27/05/2004;
- In base all’art.14 della L.R. 20/2005 “Gli enti pubblici possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei Centri dei Servizi per il Lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al lavoro”;
- Le Province nell’ambito della propria autonomia istituzionale e organizzativa possono stabilire ulteriori criteri per l’avviamento dei lavoratori nei cantieri Comunali, purchè non contrastino con la normativa nazionale e regionale in materia, come ribadito nella circolare esplicativa n. 24986 del 02/08/2006 del Direttore Generale dell’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
- Secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6 del 15 marzo 2012, “emerge un chiaro indirizzo su destinatari dei progetti comunali che sono individuati nei lavoratori disoccupati ed inoccupati che non usufruiscono di sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità”, sono stati integrati i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei progetti comunali di cui alla L.R. n. 11/1988 ed individuate le relative priorità, secondo il seguente ordine di elencazione:
 - a) Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni;
 - b) disoccupati di lungo periodo;
 - c) donne;
- con deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012 si è disposto il superamento della regolamentazione contenuta nella deliberazione n. 24/26 del 27/05/2004 e l’adozione di nuovi criteri e modalità per l’assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988 art. 94;
- con deliberazione della G.R. n. 33/19 dell’08/08/2013 recante “Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94. Integrazione alla deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012. Circolare esplicativa” in cui si precisa che, in applicazione del c.d. “principio della rotazione” hanno precedenza, in graduatoria, i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi;
- La predetta deliberazione precisa, altresì, che i criteri e le modalità per la formazione delle graduatorie così come stabiliti dalle norme, dalle delibere e circolari sopra richiamate, si applicano ai cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94 e, laddove compatibili con la natura degli interventi, anche per gli altri cantieri comunali finanziati su altri fondi, a decorrere dal 1° settembre 2013;

DATO ATTO che la Provincia Ogliastro in accoglimento delle richieste dei Sindaci del suo territorio, ha recepito le ulteriori disposizioni impartite dalla G.R. n. 33/19 dell' 8 agosto 2013 relativamente alle definizioni dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, n. 94;

ATTESO che questa Amministrazione, negli avviamenti al lavoro dei cantieri comunali per l'occupazione, ad integrazione dei parametri fissati dalla G.R. con le delibere n. 15/12 del 30/03/2004 e n. 24/26 del 27/05/2004 e tenendo conto dei criteri di priorità indicati nella legge regionale n. 6 del 15 marzo 2012, nella Circolare esplicativa prot. n. 36144 del 12/07/2012, nella deliberazione della G.R. n. 50/54 del 21/12/2012, nella deliberazione della G.R. n. 33/19 dell'08/08/2013 e nella Circolare esplicativa prot. n. 39291 del 28/08/2013 adotta anche i seguenti criteri aggiuntivi:

- Limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;
- Riservare il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative. Il Comune si impegna a selezionare tali persone secondo procedure di evidenza pubblica e comunicare al CSL competente i nominativi dei lavoratori rientranti nella quota percentuale di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla sopraccitata delibera della G.P., dal quale risulta che gli ulteriori criteri che ciascun Comune può prevedere ai fini dell'avviamento al lavoro nei cantieri comunali sono i seguenti:

- Limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;
- Riservare il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative. Il Comune si impegna a selezionare tali persone secondo procedure di evidenza pubblica e comunicare al CSL competente i nominativi dei lavoratori rientranti nella quota percentuale di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la suddetta convenzione che ha durata annuale, avvalendosi degli ulteriori criteri di cui sopra;

RILEVATO, altresì, che i criteri e le modalità per la formazione della graduatoria così come stabiliti dalla norme, dalla delibere e circolari sopra richiamate, si applicano per gli interventi ai sensi dell'art. 94 della L.R. n. 11/88 e, laddove compatibili con la natura degli interventi, anche per gli altri cantieri comunali finanziati su altri fondi, a decorrere dal 1° febbraio 2013;

DATO ATTO che con Circolare della RAS prot. n. 9400 del 05.03.2013, in merito alle problematiche in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per l'occupazione, tenuto conto delle interlocuzioni avvenute con la Sezione Regionale della Corte dei Conti (pareri Corte dei conti nn. 4 e 9/2013), volte a definire le questioni relative al progetto finalizzati all'occupazione e a dare indirizzi univoci ai Comuni, non debba considerarsi agli effetti delle disposizioni statali riguardanti il contenimento del costo del personale degli enti locali, posto che i lavoratori assunti nei cantieri sono fuori pianta organica, non sostituiscono eventuali vuoti d'organico ed inoltre, come stabilito dalla L.R. n. 11/1988, per il trattamento economico si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro da categoria del settore privato;

RITENUTO di dover fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico per la stipula della convenzione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n. 11/1988;

VISTO lo schema di Convenzione da stipulare con il CSL di Lanusei che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contraddistinta con All. A);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

UNANIME DELIBERA

CHE quanto esposto in premessa fa parte integrante del presente dispositivo, anche se non ritrascritto;

DI RECEPIRE i parametri definiti dalla G.R. con deliberazione n. 33/19 dell' 08/08/2013;

DI APPROVARE la convenzione da stipulare con il CSL di Lanusei per l'avviamento nei cantieri comunali, specificando che gli ulteriori criteri di cui il Comune intende avvalersi sono i seguenti:

- Limitare ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione nel cantiere;
- Riservare il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative. Il Comune si impegna a selezionare tali persone secondo procedure di evidenza pubblica e comunicare al CSL competente i nominativi dei lavoratori rientranti nella quota percentuale di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area tecnica manutentiva procederà alla stipula della Convenzione con il Centro Servizi per il Lavoro di Lanusei;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

[illegible]